

LE COSTITUZIONI DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Tratto da "Le carte d'Europa: un viaggio in CD-ROM attraverso le storie costituzionali dei 15 Paesi dell'Unione Europea" - a cura della Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco

IRLANDA

Nel Nome della Santissima Trinità, dalla Quale origina ogni autorità e alla Quale si devono ispirare, quale nostro fine ultimo, tutti gli atti sia degli uomini che degli Stati, Noi, il popolo dell'Eire.

Riconoscendo con umiltà tutti i nostri doveri nei confronti del nostro Divino Signore, Gesù Cristo, Che ha sorretto i nostri padri nel corso dei secoli.

Ricordando con riconoscenza la loro eroica e assidua lotta per riconquistare la giusta indipendenza della nostra Nazione.

E cercando di favorire il bene comune, con il debito rispetto della Prudenza, della Giustizia e della Carità, così che possa essere assicurata la dignità e la libertà di ogni individuo, che sia realizzato un vero ordine sociale, che sia ristabilita l'unità del nostro paese e che sia mantenuta la pace con le altre nazioni.

Adottiamo, decretiamo e doniamo a noi stessi la presente Costituzione.

LA NAZIONE

Art. 1

La Nazione irlandese afferma con questo documento il suo diritto inalienabile, irrevocabile e sovrano di scegliere la propria forma di governo, di stabilire relazioni con le altre Nazioni e di sviluppare la sua vita politica, economica e culturale in conformità con il proprio spirito e le proprie tradizioni.

Art. 2

E' condizione naturale e diritto di nascita di ogni persona nata sull'isola di Irlanda, che comprende le sue isole e il suo mare territoriale, di essere parte della Nazione irlandese. Questa è la condizione naturale anche di ogni persona che in base alla legge ha titolo per

essere cittadino irlandese. La Nazione irlandese tutela inoltre la sua speciale affinità con le persone di origine irlandese che vivono all'estero e dividono la sua storia culturale e il suo patrimonio.

Art. 3

1) E' fermo desiderio della Nazione Irlandese di unire, in armonia e amicizia, l'intero popolo che abita il territorio dell'isola di Irlanda, nella diversità delle rispettive identità e tradizioni, riconoscendo che l'unità del paese potrà essere raggiunta solo con mezzi pacifici e con il consenso, espresso in modo democratico, della maggioranza dei cittadini di entrambi gli ordinamenti dell'isola.

Fino a quel momento, le leggi votate dal Parlamento istituito dalla presente Costituzione hanno gli stessi limiti di applicazione delle leggi approvate dal Parlamento esistente prima della sua entrata in vigore.

2) Le autorità competenti dei due ordinamenti possono istituire, per scopi determinati, organi comuni, con poteri di carattere esecutivo. Tali organi possono esercitare le loro funzioni con riguardo all'intero territorio dell'isola.

LO STATO

Art. 4

Il nome dello Stato è Eire o, in lingua inglese, Ireland.

Art. 5

L'Irlanda è uno stato sovrano, indipendente, democratico.

Art. 6

1) Tutti i poteri di governo, legislativo, esecutivo e giudiziario, derivano, oltre che da Dio, dal popolo che ha il diritto di nominare gli amministratori dello Stato e, in ultima istanza, di decidere tutte le questioni di politica nazionale in conformità alle esigenze dell'interesse collettivo.

2) Tali poteri di governo sono esercitati esclusivamente da o su autorizzazione degli organi dello Stato istituiti da questa Costituzione.

Art. 7

La bandiera nazionale è il tricolore verde, bianco e arancione.

Art. 8

- 1) La lingua irlandese, in quanto lingua nazionale, è la prima lingua ufficiale.
- 2) La lingua inglese è riconosciuta come seconda lingua ufficiale.
- 3) Possono essere adottate con legge, tuttavia, disposizioni per l'uso esclusivo di una o dell'altra di dette lingue per una o più finalità ufficiali, sia nell'intero Stato che in una parte di esso.

Art. 9

- 1) Chiunque sia stato cittadino dello Stato Libero d'Irlanda nel tempo immediatamente antecedente all'entrata in vigore della presente Costituzione, da questo momento è cittadino dell'Irlanda.
- 2) L'acquisto o la perdita successiva della nazionalità e della cittadinanza irlandese è regolato dalla legge.
- 3) A nessuno può essere negata la nazionalità e la cittadinanza irlandese per ragioni di sesso.
- 4) La fedeltà alla Nazione e la lealtà verso lo Stato sono doveri politici fondamentali di tutti i cittadini.

Art. 10

- 1) Tutte le risorse naturali, compresa l'aria ed ogni forma di energia ancora da sfruttare, all'interno della giurisdizione del Parlamento e del Governo istituiti da questa Costituzione, nonché tutti i diritti e le concessioni entro tale giurisdizione, sono di pertinenza dello Stato nel rispetto delle proprietà e degli interessi attualmente riconosciuti dalla legge ad ogni individuo o ente.
- 2) Tutte le terre e tutte le miniere, i minerali e le acque che appartenevano allo Stato Libero d'Irlanda nel tempo immediatamente antecedente all'entrata in vigore di questa Costituzione sono di proprietà dello Stato negli stessi termini in cui già appartenevano allo Stato Libero d'Irlanda.
- 3) Possono essere introdotte con legge le disposizioni per la amministrazione delle proprietà dello Stato a norma del presente articolo e per il controllo della alienazione, sia temporanea che definitiva, di dette proprietà.

4) Possono anche essere introdotte con legge le disposizioni per l'amministrazione delle terre, delle miniere, dei minerali e delle acque acquistate dallo Stato successivamente all'entrata in vigore di questa Costituzione e per il controllo dell'alienazione, sia temporanea che definitiva, delle terre, delle miniere, dei minerali e delle acque in tal modo acquistate.

Art. 11

Tutte le entrate dello Stato, da qualsiasi gettito provengano, salvo talune eccezioni previste con legge, afferiscono ad un unico fondo e devono essere utilizzate per le destinazioni, secondo le modalità e osservandogli oneri e le responsabilità determinate e imposte dalla legge.

IL PRESIDENTE

Art. 12

1) Al Presidente dell'Irlanda, d'ora in avanti denominato il Presidente, è riconosciuta la precedenza rispetto a tutti gli altri soggetti dello Stato; egli deve esercitare i poteri e adempiere le funzioni ad esso conferite da questa Costituzione e dalla legge.

2) 1. Il Presidente è detto a suffragio popolare diretto.

2. Ogni cittadino che ha il diritto di votare per l'elezione dei membri della Camera dei Rappresentanti ha il diritto di votare per l'elezione del Presidente.

3. La votazione si svolge a scrutinio segreto e con il sistema della rappresentanza proporzionale a voto unico trasferibile.

3) 1. Il Presidente rimane in carica sette anni dalla data di assunzione delle sue funzioni salvo il caso di decesso anteriore alla scadenza di tale periodo, di dimissioni, di rimozione dall'incarico, di incapacità permanente, che deve essere riconosciuta dalla Corte suprema composta da almeno cinque giudici.

2. Chi sia o sia stato Presidente può essere ridetto alla carica una ed una sola volta.

3. L'elezione per la carica di Presidente si deve svolgere né dopo né prima del sessantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, ma nel caso di rimozione dall'incarico del Presidente o di suo decesso, dimissioni o incapacità permanente accertata come detto sopra (sia che si verifichi anteriormente ovvero successivamente all'assunzione dell'incarico), l'elezione deve svolgersi entro sessanta giorni da tale evento.

4) 1. Ogni cittadino che abbia raggiunto il trentacinquesimo anno di età è eleggibile alla carica di Presidente.

2. Ogni candidato, che non sia già stato Presidente e non sia il Presidente uscente, deve essere designato:

I. da non meno di venti persone, ognuna delle quali sia in quel momento membro di una delle Camere del Parlamento, ovvero

II. dai Consigli di almeno quattro circoscrizioni amministrative (compresi i *County Boroughs*) come stabilito dalla legge.

3. Nessuna persona e nessun Consiglio può sottoscrivere più di una candidatura alla medesima elezione.

4. Gli ex-Presidenti o il Presidente uscente possono candidarsi su loro stessa designazione.

5. Quando un solo candidato sia stato designato alla carica di Presidente non è necessario procedere alla votazione per la sua elezione.

5) In conformità alle disposizioni del presente articolo, le elezioni per la carica di Presidente sono disciplinate dalla legge.

6) 1. Il Presidente non è membro di nessuna Camera del Parlamento.

2. Se un membro di una Camera del Parlamento è eletto Presidente, si deve considerare vacante il suo seggio in quella Camera.

3. Il Presidente non può ricoprire alcun altro ufficio o incarico retribuito.

7) Il primo Presidente entra in carica nel più breve tempo possibile successivamente alla sua elezione, e ogni successivo Presidente assume la carica il giorno seguente alla scadenza del mandato del suo predecessore ovvero nel più breve tempo possibile o, nel caso di rimozione dall'incarico di quest'ultimo, sua morte, dimissioni o incapacità permanente dichiarata come previsto nel comma 3 del presente articolo, nel più breve termine possibile successivamente alla elezione.

8) Il Presidente entra in carica prestando e sottoscrivendo pubblicamente, alla presenza dei membri di entrambe le Camere del Parlamento, dei giudici della Corte suprema e dell'Alta Corte, e di altre personalità pubbliche, la seguente dichiarazione:

«Al cospetto di Dio Onnipotente mi impegno e dichiaro solennemente e con sincerità di difendere la Costituzione dell'Irlanda, di sostenere le sue leggi, di assolvere con fedeltà e con scrupolo i miei doveri in conformità alla Costituzione e alla legge, di dedicare le mie forze al servizio e per il benessere del popolo dell'Irlanda. Possa Dio guidarmi e sorreggermi».

9) Il Presidente non può lasciare lo Stato durante il suo mandato senza il consenso del Governo.

10)1. Il Presidente può essere messo in stato di accusa in caso di accertate azioni scorrette.

2. L'accusa deve essere sostenuta da una delle Camere del Parlamento a condizione ed in conformità alle disposizioni del presente comma.

3. La proposta ad una delle Camere del Parlamento di sostenere l'accusa contro il Presidente a norma del presente comma non può essere presa in considerazione se non è stata formulata in una mozione scritta firmata da almeno 30 membri di quella Camera.

4. Nessun provvedimento di tal genere può essere adottato da una delle Camere del Parlamento se non con una deliberazione approvata da non meno di due terzi del numero complessivo dei suoi membri.

5. Quando l'accusa sia stata formulata da una Camera del Parlamento, l'altra Camera svolge l'inchiesta in merito alla stessa, ovvero dispone che ciò avvenga.

6. Il Presidente ha il diritto di essere presente e di essere rappresentato all'inchiesta in merito all'accusa

7. Se, come risultato dell'inchiesta, una deliberazione approvata da non meno di due terzi del numero complessivo dei membri della Camera del Parlamento che ha svolto o disposto l'inchiesta accerti che l'accusa mossa contro il Presidente sia fondata e che le azioni contestate siano state tali da renderlo inadatto alla carica, con tale deliberazione il Presidente è rimosso dal suo incarico.

11) 1. Il Presidente ha la residenza ufficiale nella città di Dublino o nei suoi pressi.

2. Al Presidente sono riconosciute le gratifiche e le indennità stabilite dalla legge.

3. Le gratifiche e le indennità del Presidente non possono essere ridotte per tutta la durata del suo incarico.

Art. 13

1) 1. Il Presidente, su indicazione della Camera dei Rappresentanti, nomina il *Taoiseach*, cioè il Capo del Governo o Primo Ministro.

2 Il Presidente, su indicazione del Primo Ministro con la preventiva approvazione della Camera dei Rappresentanti, nomina gli altri membri del Governo.

3. Il Presidente, su proposta del Primo Ministro, accoglie le dimissioni o esonera dall'incarico qualsiasi membro del Governo.

2) 1. La Camera dei Rappresentanti deve essere convocata e sciolta dal Presidente su proposta del Primo Ministro.

2. Il Presidente può, con assoluta discrezione, rifiutare di sciogliere la Camera dei Rappresentanti su proposta del Primo Ministro che non goda più dell'appoggio della maggioranza nella Camera dei Rappresentanti.

3. Il Presidente può, in qualsiasi momento, previa consultazione del Consiglio di Stato, convocare una riunione di una sola o di entrambe le Camere del Parlamento

3) 1. Ogni progetto di legge approvato o ritenuto tale da parte di entrambe le Camere del Parlamento necessita della firma del Presidente per la sua promulgazione.

2. Il Presidente deve promulgare tutte le leggi approvate dal Parlamento.

4) Il comando supremo delle Forze di Difesa è affidato al Presidente.

1. L'esercizio del comando supremo delle Forze di Difesa è disciplinato dalla legge.

2. Tutti gli ufficiali delle Forze di Difesa ricevono la loro nomina dal Presidente.

6) Il Presidente ha il diritto di concedere l'amnistia e il potere di commutare e di condonare le pene inflitte da qualsiasi corte che eserciti la giurisdizione penale, tale potere, fatta eccezione per le pene capitali, può anche essere conferito dalla legge ad altre autorità.

7) 1. Il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Stato, può comunicare con le camere del Parlamento, attraverso messaggi o indirizzi, su ogni questione di interesse nazionale.

2. Il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Stato, può indirizzare un messaggio alla Nazione in qualsiasi momento su ognuna di tali questioni.

3. Ogni messaggio o indirizzo deve, tuttavia, essere approvato dal Governo.

8) 1. Il Presidente non può essere chiamato a rispondere innanzi alle Camere del Parlamento o a qualsiasi corte per l'esercizio dei poteri e l'espletamento delle funzioni proprie della sua carica o per gli atti compiuti, o che si assumono compiuti, nell'esercizio di tali poteri e nell'espletamento di tali funzioni.

2. Il comportamento del Presidente può, tuttavia, essere sindacato da una delle due Camere del Parlamento a norma dell'art. 12 comma 10 di questa Costituzione, o da qualsiasi corte, tribunale o organo incaricato o delegato da una delle Camere del Parlamento dell'inchiesta sull'accusa di cui al comma 10 del detto articolo.

9) I poteri e le funzioni conferite al Presidente da questa Costituzione possono essere esercitate ed espletate soltanto previo parere del Governo, fatta eccezione per i casi in cui questa Costituzione preveda che egli agisca con assoluta discrezione o in seguito a consultazione o in collaborazione con il Consiglio di Stato, ovvero su proposta, delega o in seguito ad ogni altra comunicazione di qualche altro organo.

10) In conformità a questa Costituzione, possono essere conferiti al Presidente con legge poteri e funzioni addizionali.

11) Nessun potere o funzione conferita al Presidente con legge può essere esercitata o espletata se non previo parere del Governo.

Art. 14

1) In caso di assenza del Presidente o di sua temporanea o permanente incapacità dichiarata come previsto dall'art. 12 comma 3, o nel caso di sua morte, dimissione, rimozione dall'incarico o di mancato esercizio dei poteri e mancato svolgimento di tutte le funzioni inerenti al suo ufficio ovvero solo di alcune di esse, oppure in qualunque momento rimanga vacante la carica, i poteri e le funzioni conferiti al Presidente da questa Costituzione sono esercitati e svolti da una Commissione composta come previsto dal comma 2 del presente articolo.

2) 1. La Commissione è composta dal *Chief Justice*, dal Presidente della Camera dei Rappresentanti e dal Presidente del Senato.

2. Il Presidente dell'Alta Corte può partecipare in qualità di membro della Commissione in sostituzione del *Chief Justice* ogniqualvolta la carica di *Chief Justice* sia vacante oppure il *Chief Justice* sia incapace di agire.

3. Il vicepresidente della Camera dei Rappresentanti sostituisce il Presidente quale membro della Commissione quando la carica di Presidente della Camera dei Rappresentanti sia vacante o il Presidente sia incapace di esercitare le sue funzioni.

4. Il vicepresidente del Senato sostituisce il Presidente quale membro della Commissione quando la carica di Presidente del Senato sia vacante o il Presidente sia incapace di esercitare le sue funzioni.

3) La Commissione può funzionare per mezzo di due dei suoi membri e malgrado la assenza di uno di essi.

4) Il Consiglio di Stato può, a maggioranza dei suoi membri, adottare i provvedimenti che ritiene opportuni per l'esercizio dei poteri e l'espletamento delle funzioni conferite al Presidente da questa Costituzione, in tutti i casi in cui nulla sia previsto dalle precedenti disposizioni del presente articolo.

5) 1. Le disposizioni della presente Costituzione relative all'esercizio dei poteri e all'espletamento delle funzioni da parte del Presidente, sono applicabili, conformemente alle successive disposizioni, all'esercizio e all'espletamento dei suddetti poteri e funzioni a norma del presente articolo.

2. In caso di mancato esercizio o espletamento, da parte del Presidente, di un potere o di una funzione che la Costituzione gli impone di esercitare o di espletare entro un termine dato, tale potere o funzione è esercitata o adempiuta a norma del presente articolo appena possibile successivamente alla scadenza del termine specificato.

IL PARLAMENTO NAZIONALE

COMPOSIZIONE E POTERI

Art. 15

1) 1. Il Parlamento nazionale è denominato *Oireachtas* e con questo nome è indicato nella presente Costituzione.

2. Il Parlamento è composto dal Presidente e da due Camere: la Camera dei Rappresentanti (*Dail Éireann*) e il Senato (*Seanad Éireann*).

3. Le Camere del Parlamento si riuniscono nella città di Dublino, o nei suoi pressi o in altro luogo che esse decidono di volta in volta.

2) 1. Il potere esclusivo di approvare le leggi dello Stato è conferito dalle presenti disposizioni al Parlamento: nessun'altra autorità legislativa ha il potere di approvare le leggi dello Stato.

2. Tuttavia, la legge può istituire o riconoscere organi di legislazione subordinata e determinare i loro poteri e le loro funzioni.

3) 1. Il Parlamento può provvedere alla istituzione o al riconoscimento di consigli funzionali o professionali che rappresentino taluni settori della vita sociale ed economica del Paese.

2. La legge che istituisce o riconosce tali consigli ne determina i diritti, i poteri e i doveri, nonché i rapporti con il Parlamento e con il Governo.

4) 1. Il Parlamento non può approvare alcuna legge che, sotto ogni profilo, sia contraria alla presente Costituzione o a qualsiasi sua disposizione.

2. Qualunque legge approvata dal Parlamento che sia ad ogni riguardo contraria alla presente Costituzione o a qualsiasi sua disposizione, è illegittima, ma soltanto nella parte ad essa contraria.

5) Il Parlamento non dichiara contrari alla legge atti che non erano tali al tempo in cui furono compiuti.

6) 1. Il diritto di chiamare alle armi e di mantenere forze armate spetta esclusivamente al Parlamento.

2. Nessuna forza militare o armata, oltre quella arruolata e mantenuta dal Parlamento, può essere arruolata a qualsiasi scopo.

7) Il Parlamento tiene almeno una sessione all'anno.

8) 1. Le sedute di ciascuna Camera sono pubbliche.

2. In casi speciali di emergenza, tuttavia, ciascuna Camera può tenere sedute a porte chiuse, con il consenso di due terzi dei membri presenti.

9) 1. Ciascuna Camera del Parlamento elegge tra i suoi membri il proprio Presidente e il vicepresidente e ne determina i poteri e le funzioni.

2. Gli emolumenti del Presidente e del vicepresidente di ciascuna Camera sono stabiliti dalla legge.

10) Ciascuna Camera redige il proprio statuto e il proprio regolamento interno con il potere di prevedere sanzioni per la loro violazione; ha il potere di garantire la libertà delle discussioni, la custodia dei documenti ufficiali e dei documenti personali dei suoi membri e di garantire i suoi membri contro chiunque ostacoli, arrechi disturbo o tenti di corrompere i suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni

11) 1. Tutte le decisioni di ogni Camera, salvo quando altrimenti disposto dalla presente Costituzione, sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti, escluso il Presidente o chi presiede la seduta.

2. In caso di parità dei voti, il Presidente o chi presiede la seduta esercita il diritto di voto decisivo.

3. Il numero dei componenti necessario per la validità delle riunioni per l'esercizio dei poteri è stabilito dal regolamento interno di ciascuna Camera.

12) Tutte le relazioni e le pubblicazioni ufficiali del Parlamento o di una delle Camere nonché tutti i discorsi pronunziati in esse, ovunque siano pubblicati, godono della immunità.

13) I componenti di ciascuna camera del Parlamento - tranne per il reato di tradimento quale è definito dalla presente Costituzione, di *felony* o di violazione dell'ordine costituito non possono essere arrestati mentre si recano o provengono o si trovano in una delle Camere, e non possono, per dichiarazioni pronunciate nelle Camere, essere giudicati da qualsiasi corte o altra autorità ad eccezione della Camera stessa.

14) Nessuno può essere contemporaneamente membro di entrambe le Camere del Parlamento e se chi è già membro di una Camera viene eletto nell'altra il suo primo seggio si considera immediatamente vacante.

15) Il Parlamento può stabilire con legge il pagamento di indennità ai membri di ciascuna Camera per le loro funzioni in quanto pubblici rappresentanti e per consentire loro spostamenti gratuiti e altre eventuali facilitazioni in relazione alle loro funzioni.

LA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI

Art. 16

1) 1. Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, che abbiano raggiunto l'età di 21 anni e non siano stati dichiarati inabili o incapaci a norma della presente Costituzione o della legge, sono eleggibili alla Camera dei Rappresentanti.

2. Tutti i cittadini e le altre persone nello Stato determinate dalla legge, senza distinzione di sesso, che abbiano raggiunto l'età di 18 anni e non siano considerate incapaci a norma di legge e abbiano i requisiti previsti dalla legge per l'elezione dei membri della Camera dei Rappresentanti, hanno il diritto di votare per l'elezione degli stessi.

3. Nessuna legge può essere approvata per porre dei cittadini in stato di inabilità o di incapacità a diventare membri della Camera dei Rappresentanti per ragioni di sesso o per togliere ai cittadini o ad altre persone il diritto di votare per l'elezione dei membri della Camera dei Rappresentanti per la medesima ragione.

4. Ciascun elettore dispone di un solo voto per l'elezione della Camera dei Rappresentanti e la votazione avviene a scrutinio segreto.

2) 1. La Camera dei Rappresentanti è composta di membri che rappresentano le circoscrizioni elettorali stabilite dalla legge.

2. Il numero dei membri è stabilito di volta in volta con legge, ma il numero totale dei componenti della Camera dei Rappresentanti non può essere fissato in ragione di meno di un membro ogni 30 mila abitanti e di più di un membro ogni 20 mila abitanti.

3. Il rapporto tra il numero dei membri da eleggersi in qualsiasi momento per ciascuna circoscrizione elettorale e la popolazione della stessa, come accertata dall'ultimo censimento, è, nei limiti del possibile, la stessa per tutto il Paese.

4. Il Parlamento sottopone le circoscrizioni elettorali a revisione almeno una volta ogni dodici anni, tenendo conto dei cambiamenti nella distribuzione della popolazione, ma tutte le modifiche delle circoscrizioni elettorali non producono effetti sulla Camera dei Rappresentanti in carica al momento in cui la revisione è effettuata.

5. I membri sono eletti con il sistema della rappresentanza proporzionale a voto singolo trasferibile.

6. Nessuna legge può stabilire che il numero dei membri da eleggere, per qualsiasi circoscrizione, sia inferiore a tre.

3) 1. La Camera dei Rappresentanti è convocata e sciolta nei modi previsti dall'art. 13 comma 2 della presente Costituzione.

2. Le elezioni generali dei membri della Camera dei Rappresentanti hanno luogo non oltre trenta giorni dopo lo scioglimento della stessa.

4) 1. Lo scrutinio di ogni elezione generale per la Camera dei Rappresentanti è svolto, per quanto possibile, lo stesso giorno in tutto il Paese.

2. La Camera dei Rappresentanti si riunisce entro trenta giorni dalla elezione.

5) La stessa Camera dei Rappresentanti non rimane in carica oltre sette anni dalla data della sua prima riunione; un periodo più breve può essere previsto dalla legge.

6) È consentito dalla legge che il membro della Camera dei Rappresentanti che ne è il Presidente immediatamente prima dello scioglimento sia considerato membro già eletto della

Camera dei Rappresentanti nelle successive elezioni generali, senza che effettivamente lo sia stato.

7) Nel rispetto delle precedenti disposizioni del presente articolo, le elezioni dei componenti della Camera dei Rappresentanti, comprese le elezioni parziali per i seggi rimasti vacanti, sono disciplinate dalla legge.

Art. 17

1) 1. La Camera dei Rappresentanti esamina nel più breve tempo possibile dopo la presentazione, a norma dell'art. 28 della presente Costituzione, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese dello Stato per ciascun esercizio finanziario.

2. Salvo il caso in cui leggi speciali stabiliscano diversamente, la legge necessaria per dare esecuzione ai provvedimenti finanziari di ciascun anno deve essere approvata entro l'anno medesimo.

2) La Camera dei Rappresentanti non può approvare deliberazioni o leggi di stanziamenti di entrate o di altri fondi pubblici a meno che la proposta non sia stata ad essa inoltrata con un messaggio del Governo firmato dal Primo Ministro.

IL SENATO

Art. 18

1) Il Senato è composto di 60 membri, di cui 11 nominati e 49 eletti.

2) Per l'eleggibilità al Senato occorre l'eleggibilità alla Camera dei Rappresentanti.

3) Undici membri del Senato sono nominati, con il loro previo consenso, dal Primo Ministro dopo la riconvocazione della Camera dei Rappresentanti in seguito allo scioglimento, che è la causa della nomina dei membri suddetti.

4) 1. Tra i membri eletti del Senato:

I. tre sono eletti dall'Università Nazionale dell'Irlanda,

II. tre sono eletti dall'Università di Dublino,

III. quarantatre sono eletti da liste di candidati come stabilito oltre.

2. Possono essere approvate disposizioni, con le modalità stabilite dalla legge, da una o più delle seguenti istituzioni:

I. le Università indicate al § 1 del presente comma,

II. ogni altra istituzione di alta educazione dello Stato, per l'elezione di tanti membri del Senato stabiliti dalla legge in sostituzione di un egual numero dei membri che devono essere eletti in conformità ai numeri i e ii del suddetto §1.

Uno o più membri del Senato possono essere eletti a norma del presente paragrafo da più istituzioni riunite insieme o da una singola istituzione.

3. Nessuna disposizione del presente articolo può essere utilizzata per impedire lo scioglimento con legge di una Università cui si riferisce il § 1 del presente comma.

5) L'elezione dei membri del Senato avviene con il sistema della rappresentanza proporzionale a voto singolo trasferibile e a scrutinio segreto.

6) I membri del Senato, da eleggersi dalle Università, sono scelti con le modalità stabilite dalla legge.

7) 1. Prima di ogni elezione generale dei membri del Senato in base a liste di candidati sono compilate, come stabilito dalla legge, cinque liste che contengano rispettivamente i nomi delle persone che abbiano conoscenza ed esperienza pratica nei seguenti settori:

I. lingua e cultura nazionale, letteratura, arte, educazione e altri interessi professionali che possono essere definiti dalla legge;

II. agricoltura e interessi connessi, pesca;

III. lavoro, organizzato o non;

IV. industria e commercio, compresa la banca, la finanza, la contabilità, l'ingegneria e l'architettura;

V. amministrazione pubblica e servizi sociali, comprese le attività di volontariato sociale.

2. Sono eletti da ciascuna lista non più di undici membri e, in conformità alle disposizioni dell'art. 19, non meno di 5 membri del Senato.

8) L'elezione generale del Senato avviene non oltre 90 giorni dopo lo scioglimento della Camera dei Rappresentanti, e la prima seduta del Senato successiva alle elezioni generali ha luogo in un giorno fissato dal Presidente su parere del Primo Ministro.

9) Ciascun membro del Senato, salvo il caso di morte, dimissioni o incapacità, rimane in carica sino alla vigilia delle prime elezioni generali successive alla sua elezione o nomina.

10) 1. In conformità alle precedenti disposizioni di questo articolo, le elezioni dei membri del Senato sono disciplinate dalla legge.

2. Le eventuali vacanze nel numero dei membri nominati del Senato sono coperte con nomine fatte dal Primo Ministro, previo consenso delle persone così nominate.

3. Le eventuali vacanze nel numero dei membri eletti del Senato sono coperte nel modo previsto dalla legge.

Art.19

La legge può prevedere l'elezione diretta da parte di un gruppo, di una associazione o di un consiglio funzionale o professionale, di tanti membri del Senato quanti sono indicati dalla legge stessa, in sostituzione di un egual numero di membri da eleggersi sulla base delle liste di candidati formate a norma dell'art. 18 della presente Costituzione.

LA LEGISLAZIONE

Art. 20

1) Ogni progetto di legge di iniziativa della Camera dei Rappresentanti e da essa approvato è inviato al Senato e, ad eccezione di quelli in materia finanziaria, può essere da questo emendato; la Camera dei Rappresentanti esamina a sua volta gli eventuali emendamenti.

2) 1. Un progetto di legge che non sia in materia finanziaria, può essere presentato al Senato e, qualora sia approvato, è inviato alla Camera dei Rappresentanti.

2. Un progetto di legge presentato al Senato, qualora sia emendato dalla Camera dei Rappresentanti, si considera introdotto dalla Camera dei Rappresentanti.

3) Un progetto di legge approvato da una delle Camere e accettato dall'altra si considera introdotto da entrambe le Camere.

I PROGETTI DI LEGGE FINANZIARIA

Art. 21

1) 1. I progetti di legge finanziaria possono essere presentati solo dalla Camera dei Rappresentanti.

2. Ogni progetto di legge finanziaria approvato dalla Camera dei Rappresentanti deve essere trasmesso al Senato affinché formuli le sue raccomandazioni.

2) 1. Ogni progetto di legge finanziaria trasmesso al Senato per le sue raccomandazioni deve, decorso un periodo non superiore a 21 giorni dal suo invio al Senato, essere restituito alla Camera dei Rappresentanti, che può accogliere o respingere tutte o alcune delle raccomandazioni del Senato.

2. Se tale progetto di legge finanziaria non è restituito dal Senato entro 21 giorni, o lo è entro tale termine con raccomandazioni che la Camera dei Rappresentanti non accoglie, si considera approvato da entrambe le Camere alla scadenza del detto termine.

Art. 22

1) 1. Progetto di legge finanziaria è ogni progetto di legge che contenga disposizioni concernenti tutte o talune delle seguenti materie: imposizione, soppressione, riapplicazione, modificazione e disciplina della tassazione; imposizione di oneri alla finanza pubblica per il pagamento di debiti o altri oneri finanziari, o modificazione o soppressione di tali oneri; approvazione delle spese; stanziamento, entrata, custodia, uscita o verifica dei prestiti di denaro pubblico; emissione o garanzia dei prestiti o loro rimborso; materie accessorie o connesse a tutte o talune di esse.

2. -In questa definizione le espressioni "tassazione", "denaro pubblico" e "prestiti" non comprendono rispettivamente tassazione, denaro o prestiti da parte di autorità o enti locali per finalità locali.

2) 1. Il Presidente della Camera dei Rappresentanti decide quando un progetto di legge debba essere considerato progetto di legge finanziaria, e la sua decisione è definitiva e inappellabile, in conformità alle successive disposizioni del presente articolo.

2. Il Senato, con risoluzione approvata in una seduta alla quale siano presenti non meno di trenta membri, può chiedere al Presidente di deferire ad una apposita *Committee of Privileges* (Commissione dei privilegi) la decisione se un progetto abbia o meno contenuto finanziario.

3. -Il Presidente, sentito il Consiglio di Stato, se decide di accogliere la richiesta, nomina una commissione di un numero eguale di membri della Camera dei Rappresentanti e del Senato e di un Presidente, che deve essere un giudice della Corte Suprema: tali nomine sono eseguite sentito il Consiglio di Stato. In caso di parità di voti, e non altrimenti, il Presidente della Commissione ha diritto di voto.

4. Il Presidente deferisce la questione alla Commissione così nominata che deve fargli pervenire la sua decisione entro 21 giorni successivi all'invio del progetto al Senato.

5. La decisione della Commissione è definitiva e inappellabile.

6. Se il Presidente, sentito il Consiglio di Stato, decide di non accogliere la richiesta del Senato, o se la Commissione non fa pervenire la sua decisione nel termine sopra indicato, la decisione del Presidente della Camera dei Rappresentanti si considera confermata.

IL TERMINE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE

Art. 23

1) Il presente articolo si applica ad ogni progetto di legge approvato dalla Camera dei Rappresentanti e trasmessa al Senato, ad eccezione dei progetti di legge finanziaria o di quelli per i quali il termine dell'esame da parte del Senato sia stato abbreviato a norma dell'art. 24 della presente Costituzione.

1. Quando un progetto di legge, al quale si applichi il presente articolo, nel termine indicato nel comma seguente sia respinto o approvato dal Senato con emendamenti non raccolti dalla Camera dei Rappresentanti, ovvero non sia né approvato (con o senza emendamenti) né respinto nel termine stabilito, si considera, se la Camera dei Rappresentanti così decide entro 180 giorni dalla scadenza del termine predetto, approvato da ambedue le Camere del Parlamento lo stesso giorno dell'approvazione della risoluzione.

2. Il periodo di cui sopra è di 90 giorni da quello in cui il progetto è stato per la prima volta trasmesso dalla Camera dei Rappresentanti al Senato, o in qualsiasi periodo più lungo accettato da entrambe le Camere del Parlamento.

2)1. Il precedente comma del presente articolo si applica ad ogni progetto approvato e approvato dal Senato, emendato dalla Camera dei Rappresentanti e considerato, di conseguenza, come introdotto dalla Camera dei Rappresentanti.

2. Ai fini della presente applicazione il periodo stabilito per ogni progetto di legge decorre dal giorno in cui il progetto di legge è per la prima volta trasmesso al Senato in seguito agli emendamenti da parte della Camera dei Rappresentanti.

Art. 24

1) Se ed in quanto il momento della approvazione da parte della Camera dei Rappresentanti di qualsiasi progetto, ad eccezione di quelli che contengono una proposta di emendamento della Costituzione, il Primo Ministro dichiara in messaggi scritti rivolti al Presidente, nonché ai

Presidenti di ciascuna Camera del Parlamento, che, a parere del Governo, il progetto è urgente e immediatamente necessario per la conservazione della pace e della sicurezza pubblica, ovvero a causa dell'esistenza di una situazione di pubblica emergenza, interna o internazionale, il termine per l'esame di tale progetto da parte del Senato, se così decide la Camera dei Rappresentanti e se il Presidente dà il suo consenso scritto il parere del Consiglio di Stato, è abbreviato nella misura specificata nella risoluzione.

2) Qualora il termine per l'esame di un progetto di legge da parte del Senato sia stato abbreviato in conformità al presente articolo,

a) si tratta di un progetto di legge, che non sia in materia finanziaria, respinto dal Senato o approvato con emendamenti non accolti dalla Camera dei Rappresentanti, ovvero che non sia stato né approvato né respinto dal Senato; ovvero

b) se si tratta di un progetto di legge finanziaria che sia stato rinviato dal Senato alla Camera dei Rappresentanti con raccomandazioni da quest'ultima non accolte ovvero che non sia stato rinviato dal Senato alla Camera dei Rappresentanti,

entro il termine stabilito dalla risoluzione, il progetto si considera adottato da entrambe le Camere del Parlamento allo scadere di detto termine.

3) Qualora il termine per l'esame di un progetto di legge da parte del Senato sia stato abbreviato in conformità al presente articolo e sia diventato legge, rimane in vigore per un periodo di 90 giorni dalla data della sua promulgazione e non oltre, a meno che, prima della scadenza di tale periodo, entrambe le Camere abbiano sentito che resti in vigore per un tempo più lungo, e tale nuovo termine così approvato sia stato specificato nelle risoluzioni delle due Camere.

LA FIRMA E LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI

Art. 25

1) Non appena qualsiasi progetto di legge, ad eccezione di quelli che contengono una proposta di emendamento alla presente Costituzione, sia stato approvato o si consideri tale da entrambe le Camere del Parlamento, il Primo Ministro lo presenta al Presidente affinché vi apponga la firma e lo promulghi, in conformità alle disposizioni del presente articolo. Salvo diversa disposizione della presente Costituzione, ogni progetto di legge presentato al Presidente per la promulgazione, deve essere firmato non prima del quinto e non più tardi del settimo giorno dalla data in cui lo stesso gli è stato presentato.

2. Su richiesta del Governo, previo accordo con il Senato, il Presidente può firmare qualsiasi disegno di legge che sia oggetto di tale richiesta prima del quinto giorno dalla data sopra menzionata.

3) Ogni progetto di legge, il cui termine per l'esame da parte del Senato sia stato abbreviato a norma dell'art. 24 della presente Costituzione, deve essere firmato dal Presidente il giorno nel quale gli viene presentato per la promulgazione.

4) 1. Ogni progetto di legge è legge dal giorno in cui è stato firmato dal Presidente, in conformità alla presente Costituzione, ed entra in vigore il medesimo giorno, salvo manifesta intenzione contraria.

2. Ogni progetto di legge firmato dal Presidente, in conformità alla presente Costituzione, deve essere promulgato mediante la disposizione della pubblicazione, nell'*Iris Oifigiúil*, che attesta che il progetto stesso è divenuto legge.

3. Il testo del progetto di legge che deve essere firmato dal Presidente è quello che è stato approvato, o che si assume come approvato, da entrambe le Camere del Parlamento; se un progetto di legge è stato approvato, o si considera tale, in entrambe le lingue ufficiali, il Presidente deve firmare i testi del progetto di legge redatti in entrambe le lingue.

4. Quando il Presidente firma il testo di un progetto di legge in una sola delle lingue ufficiali, deve essere fatta una traduzione ufficiale nell'altra lingua.

5. Nel più breve termine possibile, dopo la promulgazione, il testo della legge firmato dal Presidente ovvero, se il Presidente ha firmato il testo della legge in entrambe le lingue ufficiali, i due testi firmati, devono essere depositati per la registrazione nell'archivio della Corte Suprema, e il testo o i due testi così registrati costituiscono la versione autentica delle disposizioni di tale legge.

6. In caso di contrasto fra i testi di una legge registrati a norma del presente comma in entrambe le lingue ufficiali, fa fede il testo redatto nella lingua nazionale.

5) 1. Periodicamente, quando gli sembra opportuno, il Primo Ministro fa redigere un nuovo testo (in entrambe le lingue ufficiali) della presente Costituzione, sotto il suo controllo, inserendovi tutti gli emendamenti che siano stati approvati.

2. Una copia di ogni testo così preparato, autenticato dalle firme del Primo Ministro e del Chief Justice, è firmata dal Presidente e deve essere depositata per la registrazione nell'archivio della Corte Suprema.

3. La copia così firmata e registrata costituisce, in virtù della sua registrazione, il testo autentico della presente Costituzione alla data della registrazione e prevale su tutti i testi della presente Costituzione le cui copie siano state precedentemente registrate.

4. In caso di discordanza fra i testi di uno qualunque degli esemplari della presente Costituzione registrato a norma del presente comma, il testo in lingua irlandese fa fede.

IL RINVIO DEI PROGETTI DI LEGGE ALLA CORTE SUPREMA

Art. 26

Il presente articolo si applica ad ogni progetto di legge approvato o che considera tale da entrambe le Camere del Parlamento, eccettuati i progetti di legge finanziaria, quelli che contengono emendamenti alla Costituzione e i progetti di legge il cui termine di esame da parte del Senato sia stato abbreviato a norma dell'art. 24 della presente Costituzione.

1. Il Presidente può, sentito il parere del Consiglio di Stato, trasmettere ogni progetto di legge, al quale sia applicabile il presente articolo, alla Corte Suprema affinché decida se tutte o alcune delle sue disposizioni siano contrarie alla presente Costituzione o a taluna delle sue disposizioni.

2. Ogni rinvio deve essere fatto non oltre il settimo giorno dalla data in cui il suddetto progetto deve essere presentato dal Primo Ministro al Presidente per la firma.

3. Il Presidente non deve firmare i progetti di legge inviati alla Corte Suprema a norma del presente articolo finché la Corte non abbia pronunciato la sua decisione.

(2) 1. La Corte Suprema, composta di non meno di cinque giudici, esamina ogni questione sottoposta alla sua decisione dal Presidente, a norma del presente articolo e, dopo aver sentito le relazioni presentate dal Procuratore generale o da chi ne fa le veci o dal difensore designato dalla Corte, pronuncia la sua decisione in udienza pubblica, il più presto possibile e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla data del rinvio.

2. La decisione della maggioranza dei giudici della Corte Suprema è considerata, ai fini del presente articolo, quale decisione della Corte, ed è pronunciata da uno dei giudici secondo l'ordinanza della Corte, e nessun'altra opinione, concordante o dissenziente, può essere pronunciata né può essere resa nota.

(3) 1. In ogni caso in cui la Corte Suprema decida che una disposizione di un progetto di legge ad essa rinviato a norma del presente a titolo sia contraria alla presente Costituzione o ad una delle sue disposizioni, il Presidente deve rifiutare di firmare tale progetto.

2. Nel caso di un progetto di legge al quale sia applicabile l'art. 27 della presente Costituzione, qualora sia stata indirizzata al Presidente una istanza, deve essere applicato tale articolo.

3. In ogni altro caso il Presidente deve firmare il progetto appena possibile dopo che la Corte Suprema si sia pronunciata.

IL RINVIO DEI PROGETTI DI LEGGE AL POPOLO

Art. 27

Il presente articolo si applica ad ogni disegno di legge che non contenga una proposta di emendamento alla presente Costituzione e che sia considerato, a norma dell'art. 23, approvato da entrambe le Camere del Parlamento.

1) La maggioranza dei membri del Senato e non meno di un terzo dei membri della Camera dei Rappresentanti possono, con una istanza congiunta indirizzata al Presidente a norma del presente articolo, chiedere che egli rifiuti di firmare e di promulgare il progetto di legge al quale questo articolo è applicabile, in quanto esso contenga una proposta di interesse nazionale tale da rendere necessario l'accertamento, in merito, della volontà popolare.

2) Ogni istanza di questo genere deve essere redatta per iscritto e firmata dai proponenti, le cui firme devono essere autentiche secondo quanto stabilito dalla legge.

3) Ogni istanza deve contenere una esposizione dei motivi specifici su cui si fonda e deve essere presentata al Presidente non oltre quattro giorni dalla data in cui il disegno di legge si considera approvato da entrambe le Camere del Parlamento.

4) 1. Ricevuta una istanza indirizzata a norma del presente articolo, il Presidente la esamina immediatamente e, sentito il Consiglio di Stato, deve pronunciare la sua decisione non oltre dieci giorni dalla data in cui tale progetto di legge si considera approvato da entrambe le Camere del Parlamento.

2. Se il progetto di legge, o talune sue disposizioni, è inviato alla Corte Suprema nei termini dell'art. 26 della presente Costituzione, il Presidente non è obbligato ad esaminarlo fintanto che la Corte Suprema non abbia pronunciato la sua decisione sul contrasto di tale progetto di legge, o di tale disposizione, con la Costituzione o con una delle sue norme; se la Corte Suprema si pronuncia in tal senso, il Presidente non è obbligato a pronunciare la propria decisione in merito alla istanza prima della scadenza di un termine di sei giorni dalla data in cui la Corte ha pronunciato la sua sentenza.

5) 1. In ogni caso in cui il Presidente decida che un progetto di legge, oggetto di una istanza a norma del presente a titolo, contenga una proposta di interesse nazionale tale da rendere necessario l'accertamento, in merito, della volontà popolare, ne informa il Primo Ministro e i Presidenti di ognuna delle Camere del Parlamento con una comunicazione scritta di suo pugno e munita del suo sigillo e si astiene dal firmare e promulgare tale progetto fintanto che la proposta non sia stata approvata:

i. dal popolo con un referendum indetto in conformità alle disposizioni dell'art. 47

comma2 della presente Costituzione entro diciotto mesi dalla data della decisione del Presidente;

oppure

ii. con una deliberazione della Camera dei Rappresentanti approvata nel termine suddetto dopo il suo scioglimento ed una sua nuova convocazione.

2. Quando una proposta contenuta in un progetto di legge, oggetto di una istanza a norma del presente a titolo, sia stata approvata dal popolo ovvero con una deliberazione della Camera dei Rappresentanti a norma delle precedenti disposizioni, tale progetto deve essere presentato, non appena sia possibile dopo l'approvazione, al Presidente che 10 deve firmare e promulgare.

6) Tutte le volte che il Presidente decida che un progetto di legge oggetto di una istanza a norma del presente articolo non contenga alcuna proposta di interesse nazionale tale da richiedere in proposito l'accertamento della volontà popolare, ne informa il Primo Ministro e i Presidenti di ciascuna Camera del Parlamento con una comunicazione scritta di suo pugno e munita del suo sigillo, deve firmare tale atto non oltre undici giorni da quello in cui si consideri approvato da entrambe le Camere del Parlamento e deve promulgarlo.

IL GOVERNO

Art. 28

1) Il Governo si compone di non meno di sette e non oltre quindici membri nominati dal Presidente a norma della presente Costituzione.

2) Il potere esecutivo dello Stato è, in conformità alle disposizioni della presente Costituzione, esercitato dal Governo o sotto la sua autorità.

3) 1. Non può essere dichiarata la guerra e lo Stato non partecipa ad alcun conflitto senza il consenso della Camera dei Rappresentanti.

2. Tuttavia, in caso di invasione, il Governo può fare tutto ciò che ritiene necessario per la difesa dello Stato, e la Camera dei Rappresentanti, se non è riunita, deve essere convocata nel più breve tempo possibile.

3. Nessuna disposizione della presente Costituzione può essere invocata per invalidare una legge approvata dal Parlamento allo scopo esplicito di garantire la sicurezza pubblica e la difesa dello Stato in tempo di guerra o di ribellione armata, o annullare qualsiasi atto compiuto, o che si ritiene compiuto, in tempo di guerra o di ribellione armata per l'esecuzione di tale legge. Nel presente capoverso l'espressione "tempo di guerra" indica un periodo in cui si sta svolgendo un conflitto armato nel quale lo Stato non è un contendente ma a proposito del quale ciascuna Camera del Parlamento abbia deciso che si tratta di un periodo di emergenza nazionale in cui sono in pericolo gli interessi vitali dello Stato; l'espressione "tempo di guerra o di ribellione armata" indica quel periodo che segue al termine di qualsiasi guerra o di qualsiasi conflitto armato summenzionato ovvero di una ribellione armata, fino al momento in cui ciascuna Camera del Parlamento abbia deciso che l'emergenza nazionale causata dalla guerra, dal conflitto o dalla ribellione armata non sussista più.

4) 1. Il Governo è responsabile di fronte alla Camera dei Rappresentanti.

2. Il Governo si riunisce e agisce come soggetto collettivo ed è collettivamente responsabile per i Dipartimenti di Stato diretti dai membri del Governo.

3. Il Governo redige il bilancio delle entrate e delle uscite dello Stato per ogni esercizio finanziario e lo presenta all'esame della Camera dei Rappresentanti.

5) 1. Il Capo del Governo è chiamato Primo Ministro (*Taoiseach*) e con tale nome è indicato nella presente Costituzione.

2. Il Primo Ministro deve tenere informato il Presidente in generale sugli affari di politica interna ed internazionale.

6) 1. Il Primo Ministro nomina un *Tánaiste* scelto tra i membri del Governo.

2. Il *Tánaiste* sostituisce in tutti gli affari il Primo Ministro in caso di morte o di incapacità permanente, sino alla nomina di un nuovo Primo Ministro.

3. Il *Tánaiste* sostituisce anche il Primo Ministro nei casi di sua assenza temporanea

7) 1. Il Primo Ministro, il *Tánaiste* e il membro del Governo che ricopre la carica di ministro delle Finanze devono essere membri della Camera dei Rappresentanti.

2. Gli altri membri del Governo possono essere indifferentemente membri della Camera dei Rappresentanti o del Senato, ma non più di due possono essere membri del Senato.

8) Ogni membro del Governo ha diritto di essere presente e di essere ascoltato in ciascuna Camera del Parlamento.

9) 1. Il Primo Ministro può dimettersi dal suo incarico in qualsiasi momento rassegnando le dimissioni nelle mani del Presidente.

2. Ogni altro membro del Governo può dimettersi rassegnando le dimissioni nelle mani del Primo Ministro, affinché le presenti al Presidente.

3. Il Presidente accetta le dimissioni di un membro del Governo, che non sia il Primo Ministro, se consigliato in tal senso dal Primo Ministro.

4. Il Primo Ministro può chiedere le dimissioni di un membro del Governo in qualsiasi momento, per ragioni che egli ritenga sufficienti; se quest'ultimo non aderisce alla richiesta, la sua nomina è revocata dal Presidente, se il Primo Ministro lo consiglia in tal senso.

10) Il Primo Ministro si deve dimettere dall'incarico quando non gode più della fiducia della maggioranza della Camera dei Rappresentanti, a meno che, su sua proposta, il Presidente non sciolga la Camera e nella nuova convocazione dopo lo scioglimento il Primo Ministro non ottenga la fiducia della maggioranza.

11) 1. Se, in qualsiasi momento, il Primo Ministro si dimette dall'incarico, gli altri membri del Governo si considerano anch'essi dimissionari, ma il Primo Ministro e gli altri membri del Governo continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.

2. I membri del Governo in carica al momento dello scioglimento della Camera dei Rappresentanti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.

12) Sono disciplinate con legge le seguenti materie: l'organizzazione e la distribuzione degli affari tra i Dipartimenti di Stato, la nomina dei membri del Governo ai suddetti Dipartimenti, la sostituzione di un membro del Governo in caso di assenza o di incapacità temporanea e gli emolumenti dei membri del Governo.

LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 29

1) L'Irlanda aderisce all'ideale di pace e di cooperazione tra le Nazioni, fondato sulla giustizia e sulla moralità internazionale.

2) L'Irlanda aderisce alla soluzione pacifica delle controversie internazionali per mezzo di arbitrati o di decisioni internazionali.

3) L'Irlanda accetta i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti come regola di condotta nei suoi rapporti con gli altri Stati.

4) 1. Le funzioni esecutive dello Stato per le relazioni internazionali sono esercitate, in conformità all' art. 28 della presente Costituzione, dal Governo o sotto la sua autorità.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni esecutive dello Stato per le relazioni internazionali il Governo può, nei limiti in cui glielo permettano le disposizioni legislative, utilizzare o adottare ogni mezzo, strumento o metodo di procedura utilizzati o adottati allo stesso scopo dai membri di qualsiasi gruppo o lega di nazioni, con i quali lo Stato si associa ai fini della cooperazione internazionale in materie di comune interesse.

3. Lo Stato può aderire alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (istituita con il Trattato firmato a Parigi il 18 aprile 1951), alla Comunità economica europea (istituita con il Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957) e alla Comunità europea per l'energia atomica (istituita con il Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957). Lo Stato può ratificare l'Atto Unico Europeo (firmato per conto degli Stati membri delle Comunità in Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aia il 28 febbraio 1986). Nessuna disposizione della presente Costituzione annulla le leggi approvate, gli atti o le misure adottate dallo Stato in ottemperanza agli obblighi di membro delle Comunità ovvero impedisce che le leggi approvate, gli atti o le misure adottate dalle Comunità, o dalle sue istituzioni, abbiano forza di legge nello Stato.

5) 1. Tutte le convenzioni internazionali alle quali lo Stato aderisce devono essere approvate dalla Camera dei Rappresentanti.

2. Lo Stato non è vincolato da alcuna convenzione internazionale che comporti un onere per la finanza pubblica, a meno che essa sia stata approvata dalla Camera dei Rappresentanti .

3. Il presente articolo non si applica agli accordi e alle convenzioni di carattere tecnico o amministrativo.

6) Nessun accordo internazionale entra a far parte del diritto interno dello Stato a meno che non sia così stabilito dal Parlamento.

IL PROCURATORE GENERALE

Art. 30

1) Il Procuratore generale (*Attorney general*) è il consulente del Governo per le questioni giuridiche, esercita i poteri e adempie alle funzioni e ai doveri che gli sono conferiti e imposti dalla presente Costituzione o dalla legge.

2) Il Procuratore generale è nominato dal Presidente su proposta del Primo Ministro.

3) Tutti gli illeciti e i reati giudicati da qualsiasi tribunale istituito a norma dell'art. 34 della presente Costituzione, ad eccezione del tribunale di sommaria giurisdizione, sono giudicati in nome del Popolo e su richiesta del Procuratore generale o di ogni altra persona autorizzata per legge ad agire a tal fine.

4) Il Procuratore generale non può essere un membro del Governo.

5) 1. Il Procuratore generale può, in qualsiasi momento, rassegnare le sue dimissioni nelle mani del Primo Ministro, affinché le presenti al Presidente.

2. Il Primo Ministro, per motivi che ritiene opportuni, può richiedere le dimissioni del Procuratore generale.

3. Se il Procuratore generale si rifiuta di aderire a tale richiesta la sua nomina è revocata dal Presidente, se il Primo Ministro lo consiglia in tal senso.

4. Il Procuratore generale lascia il suo incarico in seguito alle dimissioni del Primo Ministro, ma continua ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Primo Ministro.

6) In conformità alle disposizioni del presente articolo, le funzioni del Procuratore generale, comprese le indennità da corrispondere al titolare dell'incarico, sono stabilite dalla legge.

IL CONSIGLIO DI STATO

Art. 31

1) È istituito il Consiglio di Stato che coadiuva e consiglia il Presidente in tutte le questioni relative all'esercizio dei poteri e all'adempimento delle funzioni, che per la presente Costituzione può assolvere solo previa consultazione del Consiglio di Stato, e che esercita altre funzioni ad esso conferite dalla presente Costituzione.

2) Il Consiglio di Stato si compone

i. tra i membri ex-officio: del Primo Ministro, del *Tánaiste*, del *Chief Justice*, del Presidente dell'Alta Corte, del Presidente della Camera dei Rappresentanti, del Presidente del Senato e del Procuratore generale;

ii. di tutti coloro che hanno esercitato le funzioni di Presidente, di Primo Ministro, di *Chief Justice* dell'Irlanda o di Presidente del Consiglio Esecutivo dello Stato Libero d'Irlanda

iii. di chi è nominato dal Presidente dell'Irlanda, a norma del presente articolo.

3) Il Presidente può, in qualsiasi momento e periodicamente, con ordine scritto di suo pugno e munito del suo sigillo, nominare a sua discrezione membri del Consiglio di Stato quelle persone che egli ritenga idonee, ma non più di sette persone così nominate possono far parte del Consiglio di Stato nello stesso tempo.

4) Ogni membro del Consiglio di Stato deve, alla prima seduta alla quale partecipa in questa qualità, pronunciare e sottoscrivere la seguente dichiarazione:

"Davanti a Dio Onnipotente, prometto e dichiaro solennemente e sinceramente di assolvere con fedeltà e coscienza i miei doveri di membro del Consiglio di Stato".

5) Ogni membro del Consiglio di Stato nominato dal Presidente, a meno che non muoia, si dimetta, divenga permanentemente incapace o sia rimosso dall'incarico, esercita le funzioni sino a quando assume la carica il successore del Presidente che lo ha nominato.

6) Ogni membro del Consiglio di Stato nominato dal Presidente si può dimettere rassegnando le sue dimissioni nelle mani dello stesso.

7) Il Presidente, per ragioni che ritenga sufficienti, può, con ordine scritto di suo pugno e munito del suo sigillo, revocare la nomina di qualsiasi membro del Consiglio di Stato da lui nominato.

8) Le riunioni del Consiglio di Stato possono essere indette dal Presidente nel momento e nel luogo che egli stabilisca.

Art. 32

Il Presidente non esercita i poteri né adempie alcuna delle funzioni che, secondo la presente Costituzione, egli può esercitare o adempiere solo in seguito consultazione del Consiglio di Stato, prima di aver indetto una riunione dello stesso e aver ascoltato i membri presenti.

IL REVISORE GENERALE

Art. 33

- 1) È istituito il Revisore Generale (*Controller and Auditor General*) per controllare, nell'interesse dello Stato, tutte le spese e per verificare tutti i conti dei fondi amministrati dal Parlamento.
- 2) Il Revisore Generale è nominato dal Presidente su proposta della Camera dei Rappresentanti.
- 3) Il Revisore Generale non può essere membro di alcuna Camera del Parlamento e non può ricoprire alcuna altra carica o funzione retribuita
- 4) Il Revisore Generale relaziona periodicamente a scadenze fisse alla Camera dei Rappresentanti, come stabilito dalla legge
- 5) 1. Il Revisore Generale non può essere rimosso dal suo ufficio se non in caso di comportamento scorretto o di incapacità constatata, e solo in seguito a deliberazione approvata dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato
- 2) Il Primo Ministro deve notificare nelle forme prescritte tali deliberazioni della Camera dei Rappresentanti e del Senato al Presidente ed inviargli la copia di ognuna di esse autenticata dal Presidente della Camera del Parlamento che l'ha approvata.
- 3) Dopo aver ricevuto tale notificazione e le copie delle deliberazioni, il Presidente convoca immediatamente dall'incarico, con ordine scritto di suo pugno e munito del suo sigillo, il Revisore Generale.
- 6) In conformità alle precedenti disposizioni, i limiti e le condizioni dell'incarico di Revisore Generale sono stabiliti dalla legge.

LE CORTI

Art. 34

- 1) La giustizia è amministrata in corti istituite con legge da giudici nominati in conformità alle disposizioni della presente Costituzione e pubblicamente, salvo in casi limitati e speciali previsti dalla legge.
- 2) Le corti comprendono i tribunali di prima istanza e una corte di appello.
- 3) 1. I tribunali di prima istanza comprendono l'Alta Corte investita della piena e originale giurisdizione e del potere di giudicare tutte le questioni, sia di diritto che di fatto, in materia civile o penale.

2. La giurisdizione dell' Alta Corte, salvo quanto altrimenti previsto dal presente articolo, si estende alle questioni concernenti la validità di qualsiasi legge con riguardo alla conformità con le disposizioni della presente Costituzione, e nessuna di tali questioni può essere sollevata (direttamente o indirettamente) avanti ad altra corte istituita in virtù di questo o di altri articoli della presente Costituzione che non sia l' Alta Corte o la Corte Suprema.

3. Nessuna corte esercita la giurisdizione sulla validità di una legge o di qualsiasi disposizione di legge, il cui progetto sia stato inviato dal Presidente alla Corte Suprema a norma dell'art. 26 della presente Costituzione, o sulla validità di una disposizione legislativa il cui relativo disegno di legge sia stato inviato alla Corte Suprema dal Presidente a norma del detto articolo.

4. Le corti di prima istanza comprendono anche tribunali di limitata giurisdizione locale fatto salvo il diritto di appello come stabilito dalla legge

4) I. La corte che giudica in appello in ultima istanza è la Corte Suprema.

2. Il Presidente della Corte Suprema è il *Chief Justice*.

3 La Corte Suprema è investita della giurisdizione di appello contro tutte le decisioni dell' Alta Corte, salvo talune eccezioni e in conformità alle disposizioni poste dalla legge, ed è anche investita della giurisdizione di appello contro le decisioni di altre corti, come stabilito dalla legge.

4. Nessuna legge che sottragga alla giurisdizione di appello della Corte Suprema le questioni sulla validità delle leggi con riguardo alle disposizioni della presente Costituzione è produttiva di effetti.

5. La decisione della Corte Suprema relativa ad una questione sulla validità di una legge con riguardo alle disposizioni della presente Costituzione è pronunciata da uno dei giudici della suddetta Corte e non può essere resa pubblica alcuna opinione, conforme o dissenziente, né può essere fatta menzione dell'esistenza di siffatta diversa opinione.

6. La decisione della Corte Suprema è sempre definitiva e inappellabile.

5) I. Chiunque sia nominato giudice a norma della presente Costituzione pronuncia e sottoscrive la seguente dichiarazione:

"Davanti a Dio Onnipotente, prometto e dichiaro solennemente e sinceramente di esercitare le funzioni di *Chief Justice* (o come richiede la circostanza) con coscienza e fedeltà, come meglio saprò e potrò, senza timore o favore, simpatia o rancore nei confronti di alcun uomo, di rispettare la Costituzione e le leggi. Che Dio mi guidi e mi sorregga".

2. Questa dichiarazione deve essere pronunciata e sottoscritta, in udienza pubblica, dal *Chief Justice* alla presenza del Presidente e da ogni altro giudice della Corte Suprema, dai giudici dell' Alta Corte e dai giudici di ogni altra corte alla presenza del *Chief Justice* o del più anziano tra i giudici della Corte Suprema.

3. La dichiarazione deve essere pronunciata e sottoscritta da ciascun giudice prima di assumere le funzioni e in ogni caso non oltre dieci giorni dalla nomina o entro una data ulteriore fissata dal Presidente.

4. Ogni giudice che rifiuta od omette di fare tale dichiarazione deve essere considerato dimissionario.

Art. 35

1) I giudici della Corte Suprema, dell' Alta Corte e di tutte le altre corti istituite a norma dell'art. 34, sono nominati dal Presidente.

2) Tutti i giudici sono indipendenti nell' esercizio delle loro funzioni giurisdizionali e sono soggetti solo alla presente Costituzione e alla legge.

3) Nessun giudice è eleggibile ad entrambe le Camere del Parlamento ne può ricoprire altre cariche o esercitare altre funzioni retribuite.

4) 1. I giudici della Corte Suprema e dell'Alta Corte sono inamovibili dall'ufficio, salvo i casi di comportamento scorretto o di incapacità constatata e solo in seguito a deliberazione approvata dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato con la quale ne è richiesta la rimozione.

2. Il Primo Ministro deve comunicare nelle forme prescritte al Presidente tali deliberazioni approvate dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato e inviargli una copia di ciascuna di esse autenticata dal Presidente della Camera del Parlamento l'ha approvata.

3. Ricevute tali notificazioni e la copia delle deliberazioni, il Presidente revoca immediatamente dall'incarico, con ordine scritto di suo pugno e munito del suo sigillo il giudice cui si riferiscono.

5) Gli emolumenti dei giudici non possono essere ridotti nel corso della loro carica

Art. 36

In conformità alle precedenti disposizioni della presente Costituzione relativa alle corti, sono disciplinate dalla legge le seguenti materie:

i. il numero dei giudici della Corte Suprema e dell' Alta Corte, i loro emolumenti, l'età del collocamento a riposo e le loro pensioni;

ii. il numero dei giudici di tutte le altre corti e i requisiti per la loro nomina

iii. la costituzione e l' organizzazione delle suddette corti, la ripartizione della giurisdizione e degli affari tra le medesime e i giudici e tutte le questioni di procedura

Art. 37

1) Nessuna disposizione della presente Costituzione può impedire l'esercizio di limitate funzioni e poteri di natura giudiziaria, in materia diversa da quella penale da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, debitamente autorizzate dalla legge a tale esercizio, quantunque tali persone o gruppi non siano giudici nominati o corti istituite a norma della presente Costituzione.

2) Nessuna di tali decisioni che abbia efficacia o che debba diventare efficace in qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore della presente Costituzione, a norma delle leggi approvate dal Parlamento, trattandosi di una decisione conforme ad un ordine o ad una autorizzazione data dalla legge ad esercitare tali funzioni o poteri, può essere considerata invalida solo in ragione del fatto che le persone o i gruppi che l'hanno pronunciata non erano giudici nominati o corti istituite a norma della presente Costituzione.

I GIUDIZI PENALI

Art. 38

1) Ogni individuo imputato deve essere giudicato secondo la legge.

2) I reati minori possono essere giudicati dalle corti di sommaria giurisdizione.

3) 1. Corti speciali possono essere istituite con legge per giudicare dei reati nei casi cui sia stabilito in conformità alla legge che le corti ordinarie sono inadeguate assicurare l'effettiva amministrazione della giustizia e la tutela della pace e l'ordine pubblico.

2. La costituzione, i poteri, la giurisdizione e la procedura di tali corti speciali sono stabiliti dalla legge.

4) 1. Possono essere istituiti tribunali militari per giudicare i reati contro la legge militare commessi da persone soggette ad essa, nonché i reati commessi durante un periodo di guerra o di ribellione armata.

2. Un membro delle Forze Armate non in servizio attivo non può essere giudicato da una corte marziale o da altro tribunale militare per un reato che possa essere giudicato dai giudici ordinari, a meno che tale reato rientri nella giurisdizione della corte marziale o di altro tribunale militare a norma della legge sul mantenimento della disciplina militare.

5) Salvo i casi previsti nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nessuno può essere giudicato senza giuria per una imputazione penale.

6) Le disposizioni degli artt. 34 e 35 della presente Costituzione non si applicano alle corti e ai tribunali istituiti a norma dei commi 3 e 4 del presente articolo.

Art. 39

Il reato di tradimento consiste nel provocare una guerra contro lo Stato, sia favorendo a tale effetto uno Stato o una persona, sia incitandoli o cospirando con essi, sia tentando con la forza delle armi o con altri mezzi violenti di rovesciare gli organi del Governo istituito dalla presente Costituzione, sia prendendo parte o essendo coinvolto nell'incitamento o nella cospirazione con tali persone al fine di provocare, prendere parte o essere coinvolti in tale tentativo, incitando i ribelli o cospirando con essi.

I DIRITTI FONDAMENTALI

I DIRITTI PERSONALI

Art. 40

1) Tutti i cittadini, in quanto esseri umani, sono uguali davanti alla legge.

Ciò non esclude che lo Stato con le sue leggi debba tenere nel debito riguardo le differenze di capacità fisica e morale e di funzione sociale.

2) 1. Lo Stato non conferisce titoli nobiliari.

2. Nessun titolo nobiliare od onorifico può essere accettato dai cittadini senza la preventiva approvazione del Governo.

3) 1. Lo Stato garantisce mediante le sue leggi il rispetto e, per quanto possibile, la difesa e la azionabilità dei diritti personali del cittadino.

2. In modo particolare lo Stato deve proteggere nel miglior modo possibile, contro le minacce ingiuste, la vita, la persona, l'onore e i diritti di proprietà di ogni cittadino e, in caso di ingiustizia arrecata, li deve tutelare.

3. Lo Stato riconosce il diritto alla vita del nascituro e, con il debito riguardo al pari diritto alla vita della madre, garantisce con le sue leggi il rispetto e, per quanto possibile, la tutela e l'azionabilità di tale diritto.

Il presente paragrafo non pone limiti alla libertà di trasferimento dallo Stato in un altro Stato.

Il presente paragrafo non pone limiti alla libertà di ottenere o di rendere disponibile nello Stato, nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge, le informazioni relative ai servizi lecitamente disponibili in un altro Stato.

4) 1. Nessun cittadino può essere privato della libertà personale, salvo nei casi previsti dalla legge.

2. Su ricorso per detenzione illegale promosso personalmente o in nome del detenuto davanti all' Alta Corte o ad uno dei suoi giudici, l' Alta Corte, o il giudice al quale è stato presentato il ricorso, deve aprire subito un'inchiesta e può ordinare alla persona alla cui custodia è affidato il detenuto di tradurlo in un dato giorno davanti alla Corte e di riferire per iscritto sui motivi della sua detenzione. La Corte, su presentazione del detenuto e dopo aver dato al custode modo di provare la legalità della detenzione, deve ordinare il rilascio qualora manchi la suddetta prova.

3. Se un detenuto, di cui si denuncia la detenzione illegale, viene presentato dinanzi alla Alta Corte in seguito ad un ordine emesso a tal fine, e se la Corte è convinta che il suddetto è detenuto a termini di una legge non valida ai sensi delle disposizioni della presente Costituzione, l' Alta Corte deve rinviare la questione sulla validità di tale legge alla Corte Suprema sotto forma di ricorso di interpretazione; il deposito di una cauzione può, al momento del rinvio o in qualsiasi momento successivo, consentire la libertà provvisoria del detenuto, essendo tale provvedimento subordinato alle condizioni imposte dall' Alta Corte, fino a che la Corte Suprema abbia risolto la questione di cui è stata investita.

4. L'Alta Corte è composta di 3 giudici in qualsiasi caso speciale in cui la presentazione dinanzi ad essa di un detenuto del quale si denuncia la detenzione illegale venga effettuata in seguito ad un ordine del presidente dell' Alta Corte o, in caso di assenza, dal più anziano dei giudici della suddetta Corte; in qualsiasi altro caso impone di un solo giudice.

5. Qualora, ai termini del presente comma, l'Alta Corte emani un'ordinanza per la presentazione di un detenuto condannato alla pena di morte, essa deve differire l'esecuzione della sentenza finché non si sia pronunciata sulla legalità della detenzione; in ipotesi positiva, deve fissare una data per l' esecuzione della sentenza di morte.

6. Tuttavia nessuna disposizione del presente articolo può essere invocata per proibire, controllare o ostacolare l' azione delle Forze Armate in stato di guerra o di ribellione armata.

5) Il domicilio di ogni cittadino è inviolabile e non è possibile entrarvi con la forza se non in conformità alle disposizioni di legge.

6) 1. Lo Stato garantisce il libero esercizio dei seguenti diritti in conformità all'ordine e alla moralità pubblica:

I. il diritto dei cittadini di esprimere liberamente le loro idee e opinioni.

Tuttavia, essendo l'informazione dell'opinione pubblica un problema importante per il bene comune, lo Stato vigila attentamente affinché gli organi dell'opinione pubblica, come la radio, la stampa, il cinema, pur conservando la loro libertà di espressione compresa la critica alla politica del Governo, non siano adoperati a minare l'ordine pubblico, la moralità e l'autorità dello Stato.

La pubblicazione o l'espressione di opere o di parole blasfeme, sediziose o indecenti, costituisce un reato punito dalla legge;

II. il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi.

Tuttavia, possono essere promulgate leggi per impedire o vigilare riunioni considerate suscettibili di turbare la tranquillità pubblica, di costituire pericolo o nocimento per la popolazione, e per impedire o vigilare riunioni nella vicinanza dell'una o dell'altra Camera del Parlamento;

III. il diritto dei cittadini di costituire associazioni e sindacati.

Tuttavia, possono essere promulgate leggi per regolare e controllare, nel pubblico interesse, l'esercizio di tale diritto.

2. Le leggi che regolano l'esercizio del diritto di costituire associazioni e sindacati e del diritto di riunirsi liberamente non devono contenere discriminazioni politiche, religiose o di classe.

LA FAMIGLIA

Art. 41

1) 1. Lo Stato riconosce la famiglia come il gruppo primordiale naturale e fondamentale della società e come una istituzione morale investita di diritti inalienabili e imprescrittibili, anteriori e superiori ad ogni disposizione positiva.

2. Lo Stato, a tal fine, garantisce la protezione della famiglia nella sua costituzione e autorità, in quanto base necessaria all'ordine sociale e indispensabile al benessere della Nazione e dello Stato.

2) 1. Lo Stato riconosce alla donna che dedica la sua vita alla famiglia un contributo indispensabile per la realizzazione del benessere della comunità.

2. Lo Stato, pertanto, ha cura che le madri non siano costrette dalle necessità economiche ad impegnarsi in occupazioni che le costringano a trascurare i doveri familiari.

3) 1. Lo Stato si impegna a vigilare con speciale cura l'istituto del matrimonio, su cui si fonda la famiglia, e a proteggerlo contro ogni minaccia.

2. Nessuna legge che consenta lo scioglimento del matrimonio può essere approvata.

3. Nessuna persona, il cui matrimonio sia stato sciolto secondo la legge civile di un altro Stato, ma continui validamente ad esistere in base alla legge del tempo in vigore entro la giurisdizione del Governo e del Parlamento istituiti dalla presente Costituzione, può validamente contrarre un matrimonio entro tale giurisdizione finché l'altro coniuge sia ancora in vita.

L 'EDUCAZIONE

Art.42

1) Lo Stato riconosce che l'educatore primo e naturale del fanciullo è la famiglia e garantisce di rispettare il diritto e il dovere inalienabile dei genitori di assicurare, secondo i loro mezzi, l'educazione religiosa e morale, intellettuale, fisica e sociale dei loro figli.

2) I genitori sono liberi di assicurare tale educazione nelle loro abitazioni, in scuole private o in scuole riconosciute o istituite dallo Stato.

3) 1. Lo Stato non obbliga i genitori, contro la loro coscienza e le loro legittime preferenze, a mandare i loro figli nelle scuole istituite dallo Stato, o in qualsiasi altro tipo di scuola da esso designata.

2. Lo Stato, tuttavia, in quanto custode del bene comune, in considerazione delle attuali circostanze, esige che i fanciulli ricevano un grado minimo di educazione morale, intellettuale e sociale.

4) Lo Stato assicura l'istruzione primaria gratuita e cerca di aiutare in giusta misura le iniziative di educazione da parte di privati o di comunità e, se lo richiede il bene pubblico,

provvede ad altre agevolazioni o istituti di istruzione rispettando, tuttavia, i diritti dei genitori, specialmente in materia di formazione religiosa e morale.

5) In casi eccezionali nei quali, per ragioni fisiche o morali, i genitori manchino ai loro doveri verso i figli, lo Stato, in quanto custode del bene comune, ha cura, con mezzi convenienti di sostituirsi ai genitori, ma rispettando sempre i diritti naturali imprescrittibili del fanciullo.

LA PROPRIETA' PRIVATA

Art. 43

1) 1. Lo Stato riconosce che l'uomo, in quanto creatura ragionevole, ha il diritto naturale, preesistente alle disposizioni positive, alla proprietà privata dei beni.

2. Lo Stato, conseguentemente, garantisce di non approvare leggi dirette ad abolire il diritto di proprietà privata o il diritto generale di trasferire la proprietà, di disporne per testamento e per via ereditaria.

2) 1. Lo Stato, tuttavia, riconosce che l'esercizio dei diritti enunciati nelle precedenti disposizioni del presente articolo deve essere regolato nella società civile dai principi della giustizia sociale.

2. Lo Stato, conseguentemente e se le circostanze lo richiedono, può limitare con legge l'esercizio dei suddetti diritti allo scopo di conciliarlo con le esigenze del bene comune.

LA RELIGIONE

Art. 44.

1) Lo Stato riconosce che l'omaggio del pubblico culto sia indirizzato a Dio Onnipotente. Deve essere riverito il Suo Nome e rispettata e onorata la religione.

2) 1. La libertà di coscienza, di professare e di praticare il culto religioso è, nei limiti imposti dall'ordine e dalla moralità pubblica, garantita ad ogni cittadino.

2. Lo Stato garantisce di non fornire sussidi ad alcun culto religioso.

3. Lo Stato non attribuisce incapacità e non discrimina in rapporto alla professione, al credo o allo status religioso.

4. La legislazione sulle sovvenzioni dello Stato alle scuole non discrimina tra le scuole amministrate dalle differenti confessioni religiose e non pregiudica il diritto dei fanciulli di frequentare una scuola, che riceva sovvenzioni pubbliche, senza ricevere l'istruzione religiosa.

5. Ogni confessione religiosa ha il diritto di gestire i propri affari, di possedere, di acquistare e amministrare i propri beni, mobili ed immobili, e di mantenere istituzioni a fini religiosi o di carità.

6. I beni di proprietà di una confessione religiosa o di una istituzione educativa non possono essere distratti dal loro fine se non per opere necessarie di pubblica utilità e salvo indennizzo.

I PRINCIPI DIRETTIVI DELLA POLITICA SOCIALE

Art. 45

I principi della politica sociale sanciti nel presente articolo valgono come direttiva generale per il Parlamento. L' applicazione di tali principi nella approvazione delle leggi deve essere cura esclusiva del Parlamento e non è sindacabile da alcuna corte in virtù di alcuna disposizione della presente Costituzione.

1) Lo Stato si impegna a perseguire il benessere dell'intero popolo assicurando e proteggendo effettivamente un assetto sociale nel quale la giustizia e la carità informino tutti gli istituti della vita nazionale.

2) Lo Stato indirizza in particolar modo la sua politica al fine

I. che i cittadini (tutti, uomini e donne paritariamente, hanno diritto ai mezzi adeguati alla sopravvivenza) possano con le loro occupazioni trovare i mezzi per provvedere ragionevolmente alle loro necessità familiari;

II. che la proprietà e il controllo delle risorse materiali della comunità siano distribuiti tra i singoli individui e le diverse classi nel modo migliore per contribuire al bene comune;

III. che, specialmente, la dinamica della libera concorrenza non sia consentita per quanto ad essa consegua la concentrazione della proprietà o il controllo delle risorse primarie in mano di pochi individui a detrimento della comunità;

IV. che, in materia di controllo del credito, l'obiettivo costante e prevalente sia il benessere del popolo intero;

V. che il maggior numero possibile di nuclei familiari si stabilisca nelle campagne in condizioni di sicurezza economica.

3) 1. Lo Stato favorisce e, se necessario, incentiva l'iniziativa privata nell'industria e nel commercio.

2. Lo Stato vigila la gestione delle imprese private in modo da assicurare ragionevole efficienza alla produzione e alla distribuzione dei beni nonché proteggere il pubblico da ingiuste speculazioni.

4) 1. Lo Stato si impegna a salvaguardare con particolare attenzione gli interessi economici dei settori più deboli della società e, se necessario, contribuisce al mantenimento degli infermi, delle vedove, degli orfani e dei vecchi.

2. Lo Stato vigila affinché non si abusino della forza e della salute dei lavoratori, uomini e donne, né della tenera età dei fanciulli e affinché i cittadini non siano costretti dalla necessità economica a svolgere attività non consone all'età o alla loro forza.

LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

Art. 46.

1) Qualsiasi disposizione della presente Costituzione può essere emendata con modifiche, aggiunte o abrogazioni, secondo le modalità previste nel presente articolo.

2) Ogni proposta di emendamento alla presente Costituzione deve essere presentata alla Camera dei Rappresentanti in forma di progetto di legge e, quando sia approvata o si consideri tale da entrambe le Camere del Parlamento, deve essere sottoposta alla decisione popolare attraverso referendum, in conformità alla legge sul referendum in vigore in quel momento.

3) Ogni progetto di questo genere è espressamente intitolato "Legge di emendamento della Costituzione".

4) Il progetto di legge contenente una proposta, o delle proposte, di emendamento alla presente Costituzione non può contenere altre proposte.

5) Il Presidente dell'Irlanda deve firmare il progetto di legge contenente una proposta di emendamento alla presente Costituzione, non appena abbia accertato che sono state osservate le disposizioni del presente articolo e che la proposta sia stata debitamente approvata dal popolo in conformità alle disposizioni dell'art. 47 comma 1 della presente Costituzione, e la deve promulgare.

IL REFERENDUM

Art. 47.

1) Ogni proposta di emendamento della presente Costituzione sottoposta alla decisione popolare attraverso referendum in conformità all'art. 46 della presente Costituzione, si

considera approvata dal popolo se la maggioranza dei voti sia stata favorevole a convertirla in legge.

2) 1. Ogni proposta diversa dall'emendamento alla Costituzione, sottoposta alla decisione popolare attraverso referendum, si considera respinta dal popolo se la maggioranza dei voti sia stata contraria a convertirla in legge e se tale maggioranza rappresenta non meno del 33 1/3 % degli iscritti a votare.

2. Ogni proposta diversa dall'emendamento alla Costituzione, sottoposta alla decisione popolare attraverso referendum, si considera, ai fini dell'art. 27, approvata dal popolo, se non è stata da esso respinta in conformità alle disposizioni del comma precedente del presente articolo.

3. Ogni cittadino che ha il diritto di voto all'elezione della Camera dei Rappresentanti ha diritto di votare per il referendum.

4) Il referendum è disciplinato dalla legge in conformità alle precedenti disposizioni

L'ABROGAZIONE DELLA COSTITUZIONE DELLO STATO LIBERO D'IRLANDA E LA CONTINUITA' DELLE LEGGI

Art. 48

La Costituzione dello Stato Libero d'Irlanda, in vigore fino al momento immediatamente precedente all'entrata in vigore della presente Costituzione, e la legge costituzionale dello Stato libero d'Irlanda del 1922, in quanto essa o una delle sue disposizioni siano in vigore, sono abrogate a partire da questa data.

Art. 49.

1) Tutti i poteri, le funzioni, i diritti e le prerogative di qualsiasi natura e in qualunque modo riferibili allo Stato Libero d'Irlanda immediatamente prima dell'11 dicembre 1936, sia in virtù della Costituzione allora in vigore sia in virtù dell'autorità di cui il potere esecutivo dello Stato Libero d'Irlanda era allora investito, sono dichiarati d'ora in avanti appartenenti al popolo.

2) È d'ora in avanti stabilito che tali poteri, funzioni, diritti o prerogative non sono e non possono essere esercitati dallo Stato se non dal Governo, salva ogni deroga prevista dalla presente Costituzione o da una legge successiva relativa all'esercizio di tali poteri, funzioni, diritti o prerogative da parte degli organi istituiti a norma della presente Costituzione.

3) Il Governo deve considerarsi il successore del Governo dello Stato Libero d'Irlanda per quanto concerne tutte le proprietà, i beni, i diritti e gli obblighi.

Art. 50.

1) In conformità alla presente Costituzione e in quanto non siano incompatibili con essa, le leggi in vigore nello Stato Libero d'Irlanda immediatamente prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione continuano ad avere piena efficacia ed applicazione sino a quando non siano abrogate o emendate, in tutto o in parte, con decisioni del Parlamento.

2) Le leggi promulgate prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione, ma che devono essere applicate successivamente, entrano in vigore nei termini previsti, salvo che il Parlamento disponga altrimenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Artt. 51- 62

(...)

Art. 63

Una copia della presente Costituzione firmata dal Primo Ministro, dal *Chief Justice* e dal Presidente della Camera dei Rappresentanti è depositata nell'archivio della Corte Suprema e costituisce il testo autentico delle disposizioni della presente Costituzione. In caso di divergenza fra il testo irlandese e il testo in inglese fa fede il testo in lingua irlandese.